



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E LEGALI

Ufficio Affari Generali

Decreto n.72

Prot. n. 8306

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa del 14 e 23 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa,

EMANA



Il seguente Regolamento:

Regolamento del Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4 comma 3 e dell’art.50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), istituito con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta il 17 maggio 2012 nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3 *(Sede amministrativa e sede secondaria)*

1. Il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) ha la propria sede amministrativa presso Via delle Pandette n. 32 a Firenze (Edificio D1) e la propria sede secondaria presso Via delle Pandette n. 9 a Firenze (Edificio D6).



Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi che operino nell'ambito di accordi o progetti di ricerca, anche internazionali attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare la natura dell'attività nonché il periodo di svolgimento e la sua durata.
4. L'accesso al Dipartimento da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti è subordinato all'adempimento degli obblighi assicurativi da parte degli stessi, senza oneri per il Dipartimento e secondo quanto richiesto dalla normativa e dai regolamenti vigenti in Ateneo.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento può attivare delle Sezioni, con apposita delibera.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Le sezioni si attivano su richiesta e con l'adesione di almeno 10 professori o ricercatori, fatta salva la presenza di giustificate e documentate esigenze di ricerca, assistenziali o logistiche che dovranno essere precisate nella proposta di istituzione.
4. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.



5. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, non prima di un biennio, su motivata richiesta del docente interessato.
6. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti.

Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3, secondo e terzo periodo.
3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori aderenti alla Sezione. Al termine di ogni anno accademico il



coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano preventivo per il successivo anno accademico.

Art. 9

(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'articolo 6, comma 3, per più di un anno.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'articolo 27, comma 4, dello Statuto e gli articoli 11 comma 1 e 12 commi 1, 2 e 3, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 10 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato di norma a mezzo posta elettronica a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.



5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'articolo 10, comma 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'articolo 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento nel rispetto di eventuali norme comuni deliberate dagli organi di Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.
3. Ciascuna commissione permanente è composta da almeno 3 membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 2. Ogni componente del Dipartimento non può far parte contemporaneamente di più di una Commissione permanente.



4. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e contributi conseguiti dai suoi membri:
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'articolo 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento e da sette membri di cui cinque professori e due ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto.
2. Ciascun elettore potrà esprimere 3 preferenze di cui due sui professori ed una sui ricercatori.
3. La Commissione è inoltre integrata stabilmente, in qualità di membro esterno, da un esperto appartenente ad enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competente ed attivo nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominato con apposita delibera dal Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Presidente della Commissione.
4. I membri interni della commissione durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente.
5. Il membro esterno della commissione dura in carica quattro anni e può essere rinominato una sola volta consecutivamente.
6. Il membro esterno della commissione decade dal mandato qualora, in assenza di giustificati motivi o legittimi impedimenti, non partecipi, per almeno tre



volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione il comma 3 del presente articolo.

7. La Commissione potrà ricorrere al supporto di esperti esterni, nell'ambito di specifiche attività di indirizzo ed autovalutazione, per la durata delle attività medesime. La commissione selezionerà gli esperti all'interno di una lista approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Presidente della Commissione.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. I membri interni della Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento eleggono nel proprio seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno 20 giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei membri interni della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, oltre alle competenze di cui all'articolo 14 del Regolamento dei Dipartimenti e con particolare riferimento all'art. 2 comma 1 dello stesso Regolamento laddove si prevede che i Dipartimenti siano le strutture organizzative fondamentali per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, esercita le seguenti:
 - a) formula proposte in ordine ai criteri di valutazione delle attività di ricerca scientifica, di didattica e formazione e del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione ispirandosi a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti;



- b) elabora e propone specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca scientifica, di didattica e formazione e del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione del Dipartimento, e propone inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, dello Statuto e dell'articolo 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) dodici membri eletti tra professori e ricercatori, di cui almeno quattro appartenenti a quest'ultima categoria;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) tre rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.



3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Il Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. *b*) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. *c*) e *d*). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, ad eccezione di quanto previsto al comma successivo.
5. Ciascun elettore potrà esprimere 4 preferenze di cui tre sui professori ed una sui ricercatori.
6. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
7. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 5 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'articolo 48 dello Statuto, l'articolo 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'articolo 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento, nel rispetto di eventuali norme comuni deliberate dagli organi di Ateneo.

Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a*) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b*) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;



- c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'articolo 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'articolo 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente, di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva deve prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno 4 professori e ricercatori. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire al massimo a tre Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.



Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'articolo 23, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 27

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione, le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei dieci giorni successivi.
2. Le prime elezioni della rappresentanza in Giunta di studenti, dottorandi ed assegnisti di cui all'art.20, comma 1, lettera d, hanno luogo in occasione del primo rinnovo della rappresentanza degli studenti in Consiglio di Dipartimento successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Art. 29

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi